



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BIENNALE DI VERIFICA TITOLI DI VIAGGIO E ATTIVITÀ COMPLEMENTARI (CIG 8636430F7B)

*(Avviso pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
GU/S 2021/S 036-091065 DEL 22/02/2021)*

CAPITOLATO D’ONERI

ART. 1 - PREMESSE

Il presente documento costituisce il riferimento per l’esecuzione del contratto d’appalto di cui trattasi, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, stipulato a seguito delle procedure di affidamento da parte di Apam Esercizio Spa, di seguito “Committente”

Le prestazioni contrattuali devono essere tutte eseguite dall’appaltatore (“Appaltatore”) in conformità alle prescrizioni di cui al presente documento come integrato:

- i. con l’ulteriore documentazione di contratto e, in particolare, Ordine/Contratto, allegati all’Ordine/Contratto (documentazione di gara, Specifiche Tecniche, capitolati, etc.) (“Documenti Contrattuali”);
- ii. con l’offerta dell’Appaltatore (“Offerta”).

Le condizioni di seguito riportate prevalgono rispetto ad eventuali diverse condizioni di servizio/fornitura/vendita dell’Appaltatore.

In ipotesi di contrasto e/o di incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri e quelle contenute nei Documenti Contrattuali e nell’Offerta, dovrà essere osservato il seguente ordine di prevalenza:

- 1) Documenti Contrattuali;
- 2) Capitolato d’Oneri;
- 3) Offerta.

L’Ordine/Contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in materia.

L’Appaltatore si impegna a restituire alla Committente copia dell’Ordine/Contratto, debitamente sottoscritto in forma digitale, secondo i tempi e le prescrizioni indicate dalla Committente.

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO

Le attività oggetto dell’Appalto riguardano il servizio biennale di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari, accertamento e contestazione delle violazioni delle norme di viaggio, a bordo degli autobus del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma nell’Area Urbana del Comune di Mantova e sulle linee interurbane della Provincia di Mantova, con limitate estensioni territoriali nelle province di Brescia, di Modena e di Parma.

I servizi da affidare includono le seguenti attività connesse:

- a) Pianificazione dei controlli dell’utenza a bordo autobus;
- b) Verifica titoli di viaggio, controllo e, in caso di inadempienza alle norme tariffarie, contestazione della violazione ed emissione del verbale di contestazione e della relativa sanzione, regolazione dell’eventuale contestuale pagamento della sanzione;
- c) Verifica a campione dei tassi di evasione tariffaria;
- d) Rendicontazione periodica dei controlli, delle sanzioni e degli incassi;
- e) Supporto a Apam Esercizio Spa nella gestione di reclami/contestazioni relativi a verbali elevati dal proprio personale.

ART. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Le principali norme di riferimento che disciplinano i servizi oggetto dell’appalto sono:

- Art.71 DPR. 753/80, come modificato dall'art.48 del D.Lgs.50/2017;
- Art.46 comma 3 LR Lombardia n.6/2012.

ART. 4 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in **€ 675.000,00 (euro seicentostantacinquemila/00) + Iva**, di cui:

- **€ 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00) A BASE D'ASTA**, per il servizio biennale di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari nell'ambito del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma nell'Area Urbana del Comune di Mantova e sulle linee interurbane della Provincia di Mantova, suddiviso in:
 - € 340.000,00 (euro trecentoquarantamila/00) parte fissa, calcolata in base ad un numero di giornate presunte di servizio annue, con le modalità di cui all'art. 7 del Capitolato d'Oneri;
 - € 110.000,00 (euro centodiecimila/00) parte variabile (corrispondente al 45% delle sanzioni presunte incassate entro 60 giorni, esclusi abbonamenti dimenticati);
- **€ 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00)**, per il rinnovo del servizio di verifica titoli di viaggio e le relative attività complementari, per ulteriori 12 mesi.

I suddetti importi sono da intendersi IVA esclusa ed al lordo di oneri di qualsivoglia natura compresi.

L'appalto è finanziato con fondi propri della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha calcolato sulla base delle tabelle ministeriali (D.M. 21/03/2016).

Ai fini del calcolo del corrispettivo relativo alla parte variabile è stato stimato un importo totale di sanzioni incassate nel biennio, escluse le sanzioni chiuse per abbonamento dimenticato, pari ad € 244.444,00 (euro duecentoquarantaquattromilaquattrocentoquarantaquattro/00).

Trattandosi di servizio da effettuarsi fuori dalla sede della Stazione Appaltante, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza; pertanto, non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D. Lgs n. 81/08.

ART. 5 - DURATA DELL'INCARICO – RINNOVO

5.1 Durata dell'incarico

L'incarico inizierà dalla data di stipula del contratto e avrà durata biennale.

Apam si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipulazione del contratto.

In caso di cessazione a qualsiasi titolo dei contratti di servizio in essere tra la Committente e l'Agenzia del Trasporto di Cremona e Mantova, aventi ad oggetto l'affidamento del servizio di TPL nell'Area Urbana di Mantova e nella Provincia di Mantova, il Contratto cesserà automaticamente i suoi effetti senza che l'Appaltatore maturi alcun diritto ad indennizzi o risarcimento, fatto in ogni caso salvo il pagamento delle prestazioni fino a quel momento effettuate.

5.2 Rinnovo

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata di 12 mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche, dandone comunicazione al Fornitore prima della scadenza del contratto.

ART. 6 -VARIANTI

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei casi di necessità di ampliamento del servizio, ad oggi non prevedibili.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 7 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto pubblico locale su gomma nell'Area urbana del Comune di Mantova e nel territorio della Provincia di Mantova consiste in n. 63 linee di autobus.

L'attività di verifica titoli di viaggio viene effettuata anche dal personale di Apam Esercizio Spa; pertanto, l'Appaltatore dovrà pianificare le attività di verifica in modo da non sovrapporsi, per zona ed orari, al personale della Committente, con il quale l'Appaltatore non dovrà avere alcun rapporto.

L'attività di verifica titoli di viaggio dovrà essere garantita con le seguenti modalità:

- scuole aperte con 6 (sei) risorse impiegate (elevabili a 8 risorse per il numero di giornate offerte dall'operatore concorrente, senza oneri aggiuntivi per Apam),
- scuole chiuse con 4 (quattro) risorse impiegate.

Le risorse dovranno essere suddivise in squadre composte da due persone e dovranno essere impiegate su turni giornalieri, dal lunedì al sabato, nell'orario minimo di nastro dalle 6.00 alle 19.00.

La Committente potrà richiedere di svolgere servizi di verifica anche nelle giornate di domenica/festive; nel caso in cui venga richiesto il servizio festivo, l'Appaltatore dovrà garantire, nel rispetto della normativa sul riposo settimanale, le stesse risorse previste in relazione alla modalità dell'attività di verifica dei titoli di viaggio effettuata.

L'Appaltatore si assume la piena responsabilità dell'organizzazione dei mezzi necessari per rendere le proprie prestazioni con il più elevato livello qualitativo, organizzando e dirigendo in termini conseguenti le proprie risorse, soprattutto umane, ed assumendo in via esclusiva ogni rischio d'impresa.

Le attività di cui all'art. 2 dovranno essere eseguite dall'Appaltatore in assoluta autonomia organizzativa con proprio personale dipendente regolarmente assunto e automunito.

Il personale addetto al servizio di verifica titoli di viaggio della ditta aggiudicataria potrà essere sostituito o integrato dal personale dipendente di Apam con apposito contratto di distacco, su richiesta della stessa, per periodi definiti e previa eventuale rinegoziazione delle condizioni commerciali in vigore.

ART. 8 - ATTIVITÀ DI VERIFICA ED EMISSIONE VERBALI

L'attività di controllo titoli di viaggio, nonché l'emissione dei verbali a carico degli utenti sprovvisti di tali titoli, dovranno avvenire mediante l'utilizzo di dispositivi informatici. Il personale addetto alla verifica titoli di viaggio dovrà essere dotato, a cura e spese dell'appaltatore, di tutte le attrezzature hardware e software necessarie all'emissione del verbale di contestazione e della relativa sanzione amministrativa, nonché di quelle necessarie all'effettuazione del pagamento da parte dell'utente anche con modalità diverse dal contante.

Al termine di ogni giornata, e comunque entro le ore 6.00 del giorno successivo, tutti i dati relativi ai verbali emessi ed alle sanzioni incassate dovranno essere resi disponibili alla Committente, in formato tale da consentire l'importazione automatica dei dati nel gestionale utilizzato dalla Committente, senza necessità di inserimento manuale.

In seguito all'attivazione del Servizio di Bigliettazione Elettronica, Apam darà in comodato tutti gli strumenti idonei e necessari per effettuare la verifica dei titoli di viaggio contactless in possesso degli utenti, con collegamento alla banca dati di Apam.

ART. 9 - UTILIZZO DI SPAZI, IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE DI APAM ESERCIZIO SPA

L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali della Committente o di altre diverse sedi indicate dalla medesima potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo con esclusione di qualsiasi ingerenza e/o responsabilità della Committente. L'Appaltatore indicherà un suo preposto al proprio personale e Referente nei confronti della Committente.

ART. 10 - REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL PERSONALE ADDETTO

Il personale addetto impiegato dovrà possedere adeguati requisiti morali ed attitudinali, e comunque dovrà:

- avere età non inferiore a 21 anni;
- non aver subito condanne anche non definitive, né applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 cpp, per delitti non colposi (come da dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.46 DPR 455/2000);
- non essere sottoposto né stato sottoposto a misure di prevenzione restrittive della libertà personale, ovvero destinatario di provvedimenti di cui all'art.6 legge 401/1989;
- essere idoneo in conformità al D.Lgs.81/2008;
- aver conseguito almeno la licenza di scuola media inferiore;

- avere perfetta conoscenza della lingua italiana e preferibilmente conoscenza della lingua inglese, almeno con livello A1.

Oltre al personale addetto all'attività di verifica titoli di viaggio, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Committente un Referente, con almeno 2 anni di esperienza nel medesimo ruolo, che dovrà coordinare e gestire il personale operativo dell'Appaltatore e che costituirà il punto di riferimento per la Committente per tutte le eventuali problematiche operative relative all'esecuzione dell'appalto.

Prima dell'avvio delle attività l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Committente l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, accompagnato dalle dichiarazioni e documenti necessari alla dimostrazione dei requisiti sopra richiesti.

Apam Esercizio Spa si riserva di richiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente e/o di ciascun Addetto qualora non sia motivatamente ritenuto idoneo alle attività da svolgere.

L'Appaltatore, con l'assunzione del contratto, si impegna alla sostituzione del personale entro 24 ore dalla richiesta della Committente.

ART. 11 - PERSONALE DELL'APPALTATORE

Il personale che l'Appaltatore ha destinato al servizio deve essere costantemente, per numero, qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dal servizio da eseguire. L'organico definito in offerta dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto. Qualora ciò non si verificasse l'Appaltatore ha l'obbligo di riportare l'organico ai livelli indicati in offerta entro massimo 7 giorni dalla segnalazione scritta della Committente, pena l'applicazione delle penali previste al successivo art. 27.

Il personale dovrà essere formalmente delegato dalla Committente all'elevazione delle sanzioni amministrative a norma dell'art. 46 LR Lombardia n.6/2012 ed identificato da apposito tesserino da esporre in servizio.

L'Appaltatore dovrà garantire, a propria cura e spese, l'adeguata formazione del personale come previsto dall'art. 16.

ART. 12 - SCIOPERI O CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore è tenuto, altresì, a garantire la c.d. "continuità operativa", mediante un'organizzazione idonea a gestire i periodi di assenza del personale addetto, allo scopo di adempiere costantemente, nel rispetto del livello qualitativo richiesto, alle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto definitivo.

In caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore che impediscano il regolare espletamento del servizio, l'Appaltatore è tenuto a dare preventiva e tempestiva comunicazione ad Apam, preferibilmente 48 ore prima del verificarsi dell'evento, nonché a garantire comunque un servizio sostitutivo a proprio carico.

Resta inteso che Apam non riconoscerà alcun corrispettivo relativamente al minor servizio erogato, provvedendo a scomputare le somme corrispondenti al servizio non effettuato, ai fini del successivo conguaglio in sede di pagamento periodico del corrispettivo.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Committente confermerà all'Appaltatore, indicandolo nell'Ordine/Contratto o comunicandolo per iscritto prima dell'avvio della prestazione contrattuale, il nominativo del direttore individuato dell'esecuzione del contratto ("Direttore dell'Esecuzione").

Al Direttore dell'Esecuzione compete ogni attività e/o ogni adempimento ad esso spettante ai sensi della normativa vigente e applicabile in materia; in particolare ad esso è attribuito il compito di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel contratto di appalto:

- seguire l'esecuzione del contratto curando il rispetto delle disposizioni contrattuali e dei programmi concordati con l'Appaltatore;
- controllare la qualità delle risorse impiegate, lo stato e la conformità della gestione alle disposizioni contrattuali;
- denunciare i vizi, le difformità, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate;
- rilevare l'attività svolta, compilare la documentazione giustificativa ed effettuare la contabilità;
- effettuare verifiche ed ispezioni usuali e/o contrattuali, o che comunque fossero a suo giudizio necessarie, relative al modo di esecuzione dell'attività.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto potrà avvalersi della collaborazione del seguente personale interno di Apam, per lo svolgimento e il controllo di determinate e specifiche attività:

- Responsabile Operativo per l'Organizzazione del servizio (Sig.ra Monia Bertoli - Ufficio Movimento),

- Responsabile Operativo Commerciale (Dott.ssa Giulia Penitenti – Ufficio Marketing e Comunicazione).

La presenza del personale di Apam nei luoghi nei quali l'Appaltatore esegue le prestazioni, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le disposizioni o prescrizioni da esso emanate, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione delle attività e la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali, né dagli obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 14 - REFERENTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza.

La nomina del Referente dell'Appaltatore dovrà essere formalmente trasmessa alla Committente con la sottoscrizione dell'Ordine/Contratto, ovvero prima dell'avvio della prestazione contrattuale, comunicando:

- Nominativo;

- Recapito di posta elettronica;

- Numero di telefono cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate di emergenza.

Il Responsabile del servizio ha il compito, in particolare, di programmare, coordinare il personale addetto al servizio, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Il Referente dell'Appaltatore, munito dei necessari poteri, dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile del servizio dovrà indicare altra persona designata dalla Società in sua temporanea sostituzione.

Inoltre, il Responsabile di servizio dovrà assicurare la presenza giornaliera del personale richiesto per lo svolgimento del servizio e la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario ed infine dovrà garantire che il cambio turno avvenga senza lasciare scoperte le postazioni.

È sempre facoltà della Committente richiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Referente.

ART. 15 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE

Le comunicazioni dell'Appaltatore riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo Raccomandata A/R o P.E.C. al Direttore dell'Esecuzione.

Le comunicazioni della Committente relative a diffide ad adempiere, risoluzione del contratto e recesso saranno inviate mediante raccomandata A/R o P.E.C.

Apam, per il tramite del Responsabile dell'esecuzione del contratto, si rivolgerà direttamente al Responsabile del servizio dell'Appaltatore per ogni informazione o problema che dovesse insorgere durante l'espletamento del servizio.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al Referente dell'Appaltatore avranno valore come se fossero fatte direttamente al Legale Rappresentante dell'Appaltatore.

Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla data della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

Le comunicazioni di servizio relative alla gestione ordinaria delle prestazioni verranno trasmesse a mezzo posta elettronica

ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Per la formazione del personale è necessario che ogni Addetto, prima di prendere servizio in affiancamento ai Verificatori titoli di viaggio della Committente, effettui un corso di formazione sui seguenti temi:

- struttura, attività, policy aziendale;
- regolamento passeggeri;
- norme comportamentali con l'utenza;
- conoscenza del sistema tariffario e dei titoli di viaggio;
- conoscenza del sistema di bigliettazione elettronico.

Il corso di formazione di cui sopra verrà effettuato a cura della Committente, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Appaltatore.

Nel corso del contratto l'Appaltatore dovrà inoltre assicurare l'aggiornamento del personale con particolare riferimento a novità normative, tariffarie o comunque attinenti l'attività oggetto dell'appalto. L'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente, entro 60 giorni dalla stipula del contratto, gli attestati di partecipazione ai corsi rischi generali e rischi specifici ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (rischio di contatto con l'utenza) previsti dall'Accordo Stato Regioni del 2011.

ART. 17 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

L'Appaltatore è tenuto, con le modalità ed i limiti dei C.C.N.L. di categoria, ad utilizzare per l'esecuzione del servizio esclusivamente personale dipendente regolarmente assunto e ad applicare il "C.C.N.L. Multiservizi" o altro C.C.N.L. equipollente vigente al momento della pubblicazione del bando.

In considerazione della delicatezza e dell'importanza delle attività da svolgersi, si precisa che l'inquadramento degli addetti al servizio di verifica dei titoli di viaggio dovrà prevedere mansioni adeguate alle funzioni indicate nel presente capitolato corrispondenti ai livelli 2L del suddetto C.C.N.L. o identico livello previsto da C.C.N.L. equipollente, e, solo per il responsabile del servizio, corrispondente al livello 4L del medesimo CCNL o equipollente.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e subentro di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente fra le Associazioni Imprenditoriali di categoria e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Il presente appalto, in conformità agli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione, dal diritto nazionale, da contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia, al fine di promuovere, in particolare, la stabilità occupazionale, è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio di appalto.

Per le finalità di cui sopra l'aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, è obbligato a verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, garantendo, altresì, l'integrale applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria ai dipendenti assunti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente contratto sarà sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, diretta a certificare che le prestazioni sono state eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto della normativa di settore. La verifica di conformità avverrà in corso di esecuzione, a discrezione di Apam, ai sensi dell'articolo 102, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Responsabile dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle condizioni contrattuali e a risolvere eventuali disfunzioni o irregolarità. Delle operazioni di verifica sarà redatto un verbale nel quale, saranno descritte le verifiche compiute e i risultati ottenuti. Detto verbale dovrà essere sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal rappresentante dell'Appaltatore.

Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intende avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate per iscritto al Responsabile Apam, entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che egli la accetti integralmente e senza alcuna riserva, pena la decadenza dal diritto.

Vengono ritenute valide a tutti gli effetti anche le comunicazioni fatte tramite posta elettronica agli indirizzi e-mail, purché la lettura venga confermata tramite avviso di lettura di messaggio.

Apam notifica all'Appaltatore entro i successivi 20 giorni le sue decisioni in merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

ART. 19 - NORME COMPORTAMENTALI DEL PERSONALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il personale dell'Appaltatore addetto al servizio dovrà:

- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dalla Stazione appaltante;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività della Stazione Appaltante;
- esprimersi correttamente in lingua italiana,
- mostrare sempre la massima disponibilità verso l'utenza,
- ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08, essere sempre munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del

- datore di lavoro;
- essere in grado di utilizzare il computer e di gestire la posta elettronica ed essere costantemente, per qualità e professionalità, adeguato all'impegno richiesto dal servizio da eseguire. Per l'eventuale utilizzo di particolari programmi applicativi la formazione verrà garantita da Apam a cura del proprio personale.

L'Appaltatore deve osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti e a non utilizzare e, comunque a non divulgare, in qualsiasi modo, l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti alla Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al *know-how*, alle procedure ed ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte della Committente o, comunque, da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terzi con cui egli organizza la prestazione contrattuale.

L'Appaltatore deve assicurare che tali dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla propria impresa. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto alla Committente di risolvere, con effetto immediato, il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento del relativo eventuale danno.

In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, la Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali o nel caso gli stessi siano già in possesso dell'Appaltatore alla data della formalizzazione dell'Ordine/Contratto.

Apam ha il diritto di richiedere per iscritto l'allontanamento delle persone addette al servizio, in caso di comportamento in contrasto con le norme di sicurezza, le disposizioni interne e le norme igienico-sanitarie.

ART. 20 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta conduzione ed esecuzione della attività a lui affidata, restando esplicitamente inteso che norme e prescrizioni contenute nei documenti di contratto sono da lui riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

In ogni caso, fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione delle prestazioni nel modo e con i metodi che ritiene più idonei e adeguati, l'Appaltatore deve, nell'espletamento della sua attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni di legge, gli usi, le norme della prudenza e della buona tecnica, per garantire la buona qualità del servizio, l'incolumità delle persone addette al servizio, dei terzi e la salvaguardia dei beni pubblici e privati.

Lo svolgimento del servizio a carico dell'Appaltatore non dovrà provocare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro della Committente al di là di quelli strettamente connessi con il tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi di legge, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore sarà tenuto in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme di cui alla Legge 23.10.1960 n. 1369 ed altre norme vigenti in materia, nonché alle norme riguardanti le varie forme di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni familiari, indennità varie, ecc.

L'Appaltatore, ove Apam lo richieda, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le menzionate prescrizioni, alle assicurazioni per la responsabilità civile, di aver adottato tutte le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti.

In particolare l'Appaltatore si impegna ad osservare tutte le norme di legge e prescrizioni degli enti previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del lavoro e di altri enti pubblici interessati.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, Apam comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata.

L'Appaltatore deve altresì prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e le norme interne di Apam e tenerne conto nel proprio piano della sicurezza e/o nella stesura del proprio documento di valutazione dei rischi.

L'Appaltatore deve permanentemente tenere a disposizione dell'appaltante la documentazione attestante le ore

lavorative effettuate, di cui dovrà fornire report mensile, l'esecuzione dei versamenti relativi alle assicurazioni sociali, nonché alle polizze assicurative del proprio personale e, a richiesta di Apam, dovrà produrre una dichiarazione relativa al rispetto e all'applicazione del contratto collettivo applicato e al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, la presenza in sito di personale di Apam incaricato delle verifiche e sorveglianze, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Appaltatore.

ART. 21 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro nella parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B " Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto".

Posto che le operazioni da effettuare nei modi e nei tempi descritti nel presente Capitolato d'Oneri generano, fra Stazione Appaltante e Appaltatore, rischi da interferenze, si è provveduto alla stesura del DUVRI provvisorio in ottemperanza a quanto previsto da D. Lgs. n. 81/2008.

Il Referente APAM cui rivolgersi, per ottenere le informazioni pertinenti sugli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro vigenti nella località in cui devono essere prestati i servizi, è il R.S.P.P. , ing. Alessandro Califano (0376/230331 – a.califano@apam.it).

ART. 22 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore solleva Apam da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni causati al personale e agli utenti, in relazione allo svolgimento delle prestazioni del servizio da parte dei propri dipendenti o collaboratori.

Apam è sollevata da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni di qualsiasi specie ed entità che comunque dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell'appaltatore stesso o a cose causate nell'esercizio del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

L'Appaltatore solleva Apam da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi in dipendenza della esecuzione della attività; pertanto sarà tenuto in ogni caso a rifondere eventuali danni subiti da Apam e/o terzi ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia Apam Esercizio Spa, sia suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo rappresentino.

Fatti salvi danni di forza maggiore provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali, la responsabilità è da intendersi senza riserve né eccezioni interamente a carico dell'appaltatore il quale, nell'ipotesi di evento dannoso, è obbligato a darne immediata notizia.

L'Appaltatore dovrà dimostrare di aver stipulato oppure dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, a propria cura e spese e mantenere in vigore fino alla scadenza del contratto a condizioni e con compagnie di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, la Polizza Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile verso Dipendenti/Prestatori di lavoro (R.C.O.), rilasciata da primaria compagnia assicurativa. La Polizza assicurativa dovrà avere i seguenti massimali minimi: € 1.000.000,00 per sinistro - € 1.000.000,00 per danni a persone - € 1.000.000,00 per danni a cose.

La suddetta assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità che gravano sull'Appaltatore per legge o in forza del contratto.

Su richiesta della Committente, l'Appaltatore fornirà evidenza scritta dell'esistenza delle coperture indicate nel presente articolo prima dell'inizio dei lavori e comunicherà immediatamente per iscritto alla Stazione Appaltante l'eventuale venir meno o modifica, per qualsiasi ragione, di una qualsiasi delle suddette assicurazioni.

La Committente non procederà ad alcun pagamento del corrispettivo fintanto che l'Appaltatore non abbia fornito evidenza dell'esistenza delle assicurazioni previste nel presente articolo.

ART. 23 - SUBAPPALTO

L'Appaltatore non potrà subappaltare le attività oggetto del presente appalto.

ART. 24 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l'Appaltatore è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva mediante fideiussione emessa da primari Istituti di

Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto in virtù del possesso delle certificazioni di cui all'art. 93 D. Lgs. 50/2016, da allegare in copia con autocertificazione di conformità all'originale.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dagli artt. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario della cauzione dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale.

ART. 25 - TERMINI DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

L'Appaltatore emetterà fatture elettroniche che dovranno essere inoltrate esclusivamente in formato elettronico al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

L'Appaltatore è invitato a trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato .pdf.

Le fatture verranno emesse con le seguenti scadenze:

- mensile posticipata per la quota fissa, con corrispettivo calcolato sulle effettive giornate di servizio e compensazione con gli eventuali incassi in contanti o tramite strumenti elettronici, risultanti dalle attività di verifica titoli di viaggio del personale dell'Appaltatore,
- trimestrale posticipata per la quota variabile corrispondente al 45% delle sanzioni incassate entro 60 giorni, esclusi abbonamenti dimenticati.

Il pagamento sarà effettuato mediante lo strumento del Bonifico Bancario a 30 gg. dal ricevimento della fattura, sul c/corrente dedicato intestato all'Appaltatore, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. purché l'Appaltatore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 26 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e facilitare le operazioni di pagamento, nelle indicazioni nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG 8636430F7B).

L'aggiudicatario deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo gara.

ART. 27 - PENALITÀ

Le violazioni delle prescrizioni del presente Capitolato, la mancata o ritardata esecuzione delle disposizioni impartite da Apam, l'inesatta ovvero intempestiva esecuzione del servizio, ovvero ancora eventuali disservizi, irregolarità o mancanze riscontrate e inefficienze organizzative, nonché l'avvenuto danneggiamento di beni di Apam daranno luogo all'applicazione, salvo il risarcimento del danno, delle seguenti penali, la cui entità verrà determinata come di seguito specificato.

In caso di:

- (a) mancata trasmissione alla Committente dei nominativi relativi al personale utilizzato per i servizi e/o eventuali sostituzioni verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo;
- (b) mancata sostituzione del personale non ritenuto idoneo dalla Committente verrà applicata una penale di euro 200,00 (duecento) al giorno, a partire dal giorno successivo termine indicato da Apam;
- (c) mancato rispetto del numero di risorse/giorno dichiarate in offerta verrà applicata una penale di euro 100,00 (cento) per ogni persona mancante e per ogni giorno;
- (d) condotta non confacente alle prescrizioni richieste verrà applicata una penale di euro 200,00;
- (e) irreperibilità del Referente dell'Appaltatore verrà applicata una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni caso segnalato.

Resta inteso che l'applicazione della penale è esclusa solo nel caso venga dimostrato in modo incontestabile dall'Appaltatore che l'inadempimento è da imputarsi a cause di forza maggiore.

Qualora il valore totale delle penali, maturate nell'intero periodo contrattuale, risultasse superiore al 10% del valore di contratto, le inadempienze si ripetessero o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio, nonché in caso di mancata risposta o mancato rispetto delle prescrizioni impartite a seguito di eventuali richiami scritti, APAM, oltre che all'applicazione delle suddette penali, potrà risolvere il contratto prima della scadenza, procedendo nei confronti dell'appaltatore alla determinazione dei danni e rivalendosi sulla cauzione e, ove ciò non fosse sufficiente, agendo per la differenza per il risarcimento del danno subito.

Apam si riserva inoltre la facoltà di affidare a terzi la gestione addebitando all'Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri.

ART. 28 - FACOLTÀ DI RECESSO DELLA COMMITTENTE – FORZA MAGGIORE

La Committente si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in tutto o in parte dal contratto in essere in qualsiasi momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

La Committente non potrà essere considerata responsabile di alcun danno o reclamo o perdita, di qualsiasi natura, subito dall'Appaltatore per inadempimento del contratto qualora l'inosservanza dei termini e delle condizioni contrattuali sia stata determinata da cause di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) interruzione dei pubblici servizi;
- (b) scioperi;
- (c) impedimenti, condizioni e restrizioni disposti dal Comune di Mantova o da qualsiasi Amministrazione Pubblica o Autorità Giudiziaria;
- (d) caso fortuito.

In tal caso è salva la facoltà della Committente di recedere dal Contratto.

La Committente ha facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni anche in caso di conclusione o interruzione, a qualunque titolo, della gestione e/o della conduzione ovvero dell'esercizio del servizio di Trasporto Pubblico Locale, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all'Appaltatore con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, senza che l'Appaltatore possa vantare eccezioni od opposizioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando a qualsiasi pretesa di indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Resta salva l'applicazione di ogni ulteriore disposizioni normativa vigente in materia e, in particolare, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 29 - DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del rapporto contrattuale rispetto alle caratteristiche richieste ed esplicitate nella documentazione contrattuale, la Committente ha il diritto di rifiutare la prestazione e di intimare, con Raccomandata A/R o P.E.C., di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 45 (quarantacinque) giorni entro il quale l'Appaltatore si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto per diritto.

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, la Committente ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'esecuzione del servizio a terzi in danno dell'Appaltatore, fatta salva l'applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

In ogni caso la Committente non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite.

La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti alla Committente.

ART. 30 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste nella normativa vigente e applicabile in materia, nel presente capitolato e nei Documenti Contrattuali, la Committente - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a) diffida ad adempiere;

b) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti previsti per l'esecuzione del contratto quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ivi compresa la perdita dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del contratto;

d) applicazione a carico dell'Appaltatore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all'art. 108, comma 1 lett. c) e d) e comma 2 del D.Lgs.50/2016;

e) sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Lgs. 6.09 2011, n. 159 (*"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*) (**"D.Lgs. 159/2011"**);

f) l'Appaltatore risulti non in regola con il D.U.R.C. per 2 (due) richieste consecutive;

g) grave inadempimento all'obbligo, di cui alla L. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

h) ripetute trasgressioni, da parte dell'Appaltatore, agli impegni contrattuali malgrado gli avvertimenti scritti della Committente;

i) l'Appaltatore si avvalga di personale non iscritto nei libri paga o non autorizzato dalla Committente;

j) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

k) violazione degli obblighi di riservatezza;

l) cessione a terzi dell'esecuzione dell'attività o parte di essa;

m) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ed, in particolare, del D.Lgs. 81/2008;

n) mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti e applicabili per la categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni;

o) penali superiori al valore massimo del 10% dell'intero ammontare netto contrattuale;

p) violazione degli obblighi di cui al precedente art. 8;

q) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali affidate;

r) violazione del Codice Etico e di Comportamento della Committente e successivi aggiornamenti;

s) violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Apam Esercizio Spa e successivi aggiornamenti.

Al verificarsi di uno dei suddetti eventi, il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato all'Appaltatore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Committente.

In ipotesi di risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore ha l'obbligo di corrispondere alla Committente, oltre agli importi dovuti ai sensi del medesimo, anche il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione.

Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

ART. 31 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Appaltatore dovrà dichiarare di:

- prendere atto ed accettare i contenuti del vigente Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione “Società Trasparente” di Apam Esercizio Spa;
- essere a conoscenza e di impegnarsi al rispetto del D. Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società e di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto;
- di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, assicurando con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Qualora l'Appaltatore non rispettasse per tutta la durata del rapporto contrattuale gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Committente avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La realizzazione da parte dell'Appaltatore di comportamenti che determinino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo la Committente sia venuta a conoscenza, costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 32 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 106, c. 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ove applicabile.

ART. 33 - CESSIONE DEL CREDITO

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ove applicabile, e comunque nel rispetto dei principi e delle finalità della L. 136/2010.

ART. 34 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto e necessari per l'espletamento del Contratto sono a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico della Stazione Appaltante nel Contratto e/o nei Documenti Contrattuali.

ART. 35 - CONTROVERSIE E FORO ESCLUSIVO

Al sorgere di qualsiasi controversia circa l'interpretazione, la validità o l'esecuzione del contratto e dei rimanenti documenti allo stesso allegati, la Stazione appaltante ha la facoltà di proporre una conciliazione per l'immediata soluzione della controversia medesima.

Qualora le parti non raggiungano un accordo entro 60 giorni dalla comunicazione della citata proposta di conciliazione, la soluzione è attribuita al giudice competente. Il Foro esclusivamente competente è quello di Mantova.

L'Appaltatore è comunque tenuto nel frattempo ad uniformarsi alle disposizioni del Committente senza sospendere la regolare esecuzione del servizio.

ART. 36 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

In caso di discordanza tra i vari Documenti Contrattuali, vale la soluzione più aderente alle finalità del servizio e meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le norme che fanno eccezione alle regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'Oneri e nei Documenti Contrattuali, si intendono espressamente richiamate e trascritte le norme legislative e le altre disposizioni, civilistiche e pubblicistiche, applicabili e vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nelle Direttive e nei Regolamenti Comunitari, nel D.Lgs. 50/2016, nel d.P.R. 207/2010 (per quanto applicabile), nel D.Lgs. 81/2008 e nella L. 136/2010.

ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'appalto e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

L'Appaltatore prende atto che a bordo degli autobus della Committente è installato un sistema di videosorveglianza e a tal fine darà adeguata informativa al proprio personale.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Il presente documento è sottoscritto, per accettazione, dal concorrente in fase di gara per le prestazioni di cui trattasi.

All. B Capitolato Sicurezza

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	22/02/2020	Prima emissione	Ufficio Acquisti	Geom. Giovanni Secchiatti	Dott. Alberto Spaggiari